

DELIBERAZIONE 21 APRILE 2026

129/2026/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI E LE PICCOLE IMPRESE CONNESSE IN BASSA TENSIONE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DELLE MODALITÀ PER LA PROPOSTA DELLA MIGLIORE OFFERTA AI CLIENTI ATTUALMENTE SERVITI NEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1383^a riunione del 21 aprile 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (di seguito: direttiva UE 2019/944);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare l'articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;

- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 4 marzo 2023, n. 48, convertito con legge 3 luglio 2023 n. 85;
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181;
- la legge 16 dicembre 2024, n. 193 (di seguito: legge 193/24);
- il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con legge 24 aprile 2024, n. 60 (di seguito: decreto-legge 19/25);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 31 agosto 2022 (di seguito: decreto ministeriale del 31 agosto 2022);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 156/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2017, 252/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2019, 396/2019/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel;

- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2021, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/com (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 383/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 119/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2024/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2025, 10/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 10/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2025, 48/2025/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 25 marzo 2025, 110/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 110/2025/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2025, 267/2025/R/eel;
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (di seguito: TIV).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- il decreto-legge 73/07 ha istituito il servizio di maggior tutela originariamente rivolto ai clienti domestici e alle piccole imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: piccole imprese) senza un fornitore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio fosse svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela); tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (articolo 35, comma 2);
- la regolazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di

erogazione nonché, *“transitoriamente” e “in base ai costi effettivi del servizio”*, i relativi corrispettivi da applicare;

- il TIV reca la disciplina delle condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali;
- la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal decreto-legge 176/22) ha disposto un percorso di rimozione graduale del servizio di maggior tutela, per gruppi distinti di clienti finali, a partire, in ordine cronologico, dai clienti di maggiori dimensioni – ossia, piccole imprese e microimprese per le quali il servizio di maggior tutela è cessato rispettivamente da gennaio 2021 e da aprile 2023 – per addivenire, da ultimo, ai clienti domestici non vulnerabili per cui detto servizio è cessato a partire da luglio 2024;
- la medesima legge ha demandato, tra l’altro:
 - all’Autorità sia di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese, sia di adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un *“servizio a tutele gradualità per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica”* (di seguito: STG), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura, a tutela di tali clienti;
 - all’allora Ministro dello Sviluppo Economico ora Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto, per definire le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
- il decreto ministeriale del 17 maggio 2023 (art. 3, comma 1) ha altresì stabilito, che *“a decorrere dal 1° aprile 2027, il STG assolv[a] esclusivamente alle funzioni di servizio di ultima istanza per garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle piccole imprese di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2020, alle microimprese di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 31 agosto 2022, nonché ai clienti domestici non vulnerabili che, per qualsiasi motivo, dovessero trovarsi senza fornitore di energia elettrica”*;
- i decreti ministeriali del 31 agosto 2022 (art. 3, comma 5) e del 17 maggio 2023 (art. 2, commi 2 e 4) hanno disposto, tra l’altro, che, alla scadenza dell’attuale periodo di erogazione del servizio a tutele gradualità destinato rispettivamente alle piccole imprese e alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, *“in mancanza di una scelta espressa, il cliente [sia] rifornito dal medesimo esercente il STG sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole”*;
- il decreto-legge 19/25 ha, infine, previsto che *“i clienti vulnerabili che, alla data di conclusione del servizio a tutele gradualità, non hanno scelto un fornitore sono riforniti nell’ambito del servizio di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125”*.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione del richiamato quadro normativo, l’Autorità ha adottato le deliberazioni 491/2020/R/eel, 208/2022/R/eel, 362/2023/R/eel e 119/2024/R/eel, con cui ha disciplinato il STG destinato di volta in volta a ciascun gruppo di clienti finali interessato dalla rimozione della tutela di prezzo, definendone sia le condizioni economiche e contrattuali di erogazione, sia le modalità di assegnazione;
- con la deliberazione 10/2025/R/eel, l’Autorità ha altresì dato attuazione alle disposizioni della legge 193/24, che aveva riconosciuto ai clienti domestici vulnerabili la facoltà di chiedere entro il 30 giugno 2025 l’accesso al STG; successivamente, in adempimento delle previsioni del decreto-legge 19/25, l’Autorità ha adottato la deliberazione 110/2025/R/eel, con cui ha previsto che i clienti finali serviti nel STG per i clienti domestici non vulnerabili che acquisiscano uno dei requisiti di vulnerabilità di cui decreto legislativo 210/21 dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 19/25 nonché i clienti già divenuti vulnerabili ma che risultino ancora riforniti nel STG dalla medesima data continuino ad essere serviti in detto servizio fino alla fine del periodo di assegnazione, ferma restando la facoltà del cliente domestico vulnerabile di accedere in ogni momento al servizio di maggior tutela ovvero di stipulare un contratto a condizioni di libero mercato;
- alla luce della vigente disciplina in materia, gli attuali esercenti il STG rispettivamente per le piccole imprese, per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili termineranno il loro incarico il 31 marzo 2027 e dovranno essere individuati, tramite apposite procedure concorsuali, i nuovi esercenti il servizio, in tempo utile affinché possano iniziare l’incarico dal 1° aprile 2027;
- inoltre, alla scadenza dell’attuale periodo di erogazione del STG destinato rispettivamente alle piccole imprese e alle microimprese e ai clienti domestici non vulnerabili, in mancanza di una scelta espressa, (i) i clienti non identificati come vulnerabili saranno riforniti dal proprio esercente il STG sulla base dell’offerta di mercato libero più conveniente e (ii) i clienti vulnerabili passeranno al servizio di maggior tutela.

RITENUTO CHE:

- in vista delle prossime procedure concorsuali per l’identificazione dei nuovi esercenti il STG per i clienti domestici non vulnerabili e per le piccole imprese connesse in bassa tensione, sia necessario e urgente avviare un procedimento per la definizione della relativa regolazione e delle modalità di selezione degli esercenti il servizio;
- sia altresì necessario definire le modalità e le tempistiche entro le quali gli attuali esercenti il STG dovranno proporre ai propri clienti la propria migliore offerta di libero mercato a cui gli stessi aderiranno per silenzio assenso, in mancanza di altra scelta, alla fine del corrente periodo di assegnazione del STG;
- il procedimento di cui ai precedenti punti si concluda entro il 31 luglio 2026, affinché la successiva assegnazione del STG ai nuovi esercenti sia effettuata in tempo utile all’avvio del loro incarico dal 1° aprile 2027

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la definizione della regolazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili e per le piccole imprese connesse in bassa tensione del settore dell'energia elettrica e delle modalità per la proposta della migliore offerta ai clienti attualmente serviti nel STG;
2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al precedente punto 1 al Direttore della Direzione Mercati Energia, conferendo, al medesimo, mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili;
3. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 31 luglio 2026;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

21 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua